



Roma, 8.6.2021

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202100005797/AG  
Oggetto: D.L. 65/2021 –Decreto “Riaperture-bis”

Circolare n. 13039  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Riaperture bis”*

**Riferimenti:** Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 *Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.* (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021)

Con il [decreto 18 maggio 2021, n. 65](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio u.s. (c.d. “Decreto “Riaperture bis””), sono state introdotte disposizioni volte al progressivo superamento delle restrizioni alla mobilità, nonché all'esercizio e svolgimento di attività sociali, economiche e produttive, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale.

Per quanto di interesse, si evidenziano le seguenti modifiche, in vigore dal 18 maggio u.s., applicabili alle “zone gialle”.

#### **Spostamenti (Art. 1)**

Dal 18 maggio al 6 giugno 2021 gli spostamenti (diversi da quelli per motivi di lavoro, necessità o salute) sono vietati dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021 i medesimi spostamenti saranno vietati dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Dal 21 giugno 2021 tale divieto sarà completamente abolito.

#### **Attività commerciali a/l'interno di mercati e centri commerciali (Art. 3)**

Dal 22 maggio le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (cfr circolare federale n. [12401 del 21.7.2020](#)).

#### **Corsi di formazione** (Art. 10)

Dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

#### **Certificazioni verdi** (Art. 14)

Il decreto modifica anche le disposizioni sul rilascio e la validità delle certificazioni verdi COVID-19, rilasciate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cfr circolare federale n. [12967 del 28.4.2021](#)).

In particolare, l'art. 14 del provvedimento, comma 1, eleva da sei a nove mesi la validità della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tale termine decorre dalla data in cui è stato completato il ciclo vaccinale. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è rilasciata non solo al termine del prescritto ciclo ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In tal caso, la validità del documento è circoscritta alla finestra temporale che va dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

\* \* \*

Il provvedimento, presentato alla Camera per la conversione in legge, è stato assegnato alla Commissione XII (Affari sociali). Sarà cura della Federazione seguire l'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge (AC 3119).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)